

RIUNIONE NETWORK “DIRITTO ANNUALE”

Coordinatore : Dott.ssa Paola Morigi
Referente Unioncamere E.R.: Avv. Antonio Cantagalli

VERBALE

Il giorno 28 giugno 2010, ad ore 10, in Bologna, presso la sede dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna, viale Aldo Moro n. 62, si è riunito il gruppo di cui all’oggetto per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame bozza nuovo testo D.M. 359/2001 e D.M. 54/2005
- 2) Varie ed eventuali

Erano presenti:

- Per la C.C.I.A.A. di Bologna: Donatella Grassi;
- Per la C.C.I.A.A. di Ferrara: Serena Bovina;
- Per la C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena: Massimo Emiliani e Rita Lacchini;
- Per la C.C.I.A.A. di Modena: Valentina Luciani;
- Per la C.C.I.A.A. di Parma: Cristina Corigliano
- Per la C.C.I.A.A. di Piacenza: Emanuela Verzè;
- Per la C.C.I.A.A. di Ravenna: Paola Morigi;
- Per la C.C.I.A.A. di Rimini: Daniele Sarti;

Era altresì presente l’avv. Antonio Maria Cantagalli del Servizio legale regionale, in qualità di referente Unioncamere E.R.

Relativamente al primo punto dell’o.d.g., il gruppo concorda sul contenuto degli articoli da 1 a 6 della bozza del D.M. n. 359/2001, così come approvati dal Gruppo di lavoro dell’Unione italiana.

In relazione all’art. 6, peraltro, il gruppo chiede se debba intendersi risolto o meno il problema dell’assoggettabilità al pagamento del diritto da parte delle imprese che ritornano *in bonis*, una volta chiuso il fallimento. Sul punto, anche in considerazione di alcune decisioni contrastanti emerse in sede di Commissione Tributaria regionale, si auspicano eventuali interventi chiarificatori del M.S.E. e/o della stessa Unioncamere.

Circa il momento di cessazione dell’obbligo di pagamento da parte delle imprese in stato di amministrazione straordinaria, il gruppo propone che il testo dell’art. 6, comma 2°, possa essere così formulato: *“le imprese...cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo alla cessazione dell’esercizio dell’impresa...”*.

Il gruppo, poi, anche in questa sede, auspica che possa essere inserito, all’interno del testo del nuovo decreto, un deliberato in ordine all’eventuale esclusione dal pagamento per le unità locali nelle quali un’impresa subentra in seguito a fusione.

Il gruppo, inoltre, formula espresso invito affinché la stesura dei successivi articoli del testo del decreto (da 7 a 14) possa essere redatta tenendo conto delle osservazioni già inviate in vista della riunione dell’8 giugno u.s.

In particolare, per quanto concerne le modalità per la compensazione di cui all'art. 10 del vecchio testo (che ora dovrebbe classificarsi come art. 12), il gruppo chiede un intervento volto a garantire maggiori possibilità (rispetto a quelle che emergono dal testo dell'articolo) di utilizzare il meccanismo della compensazione stessa; peraltro, il blocco all'utilizzo in compensazione di crediti di anni precedenti, così come ipotizzato, appare di difficile attuazione, anche in considerazione delle difficoltà per le Camere di procedere a verifiche.

Parimenti, in relazione al comma 3° di detto articolo 12, il gruppo ritiene che il termine di 30 giorni per la restituzione del versamento da una camera all'altra in caso di erroneo pagamento sia troppo ristretto, risultando per contro congrua la previsione del termine di 90 giorni per tale adempimento.

Infine, il gruppo indica che, per mero refuso, all'art. 11 (possibile nuovo art. 13), ultimo comma, è rimasto il riferimento all'ormai abrogata legge 675/1996 (sostituita, come noto, dal D.lgs 196/2003).

Per quanto concerne, poi, il noto problema delle sanzioni per incompleto versamento di cui alla bozza del nuovo testo dell'art. 3 del D.M. 54/2005, il gruppo rileva che lo spostamento del termine dal 16 giugno al 16 luglio (art. 3, comma 1, secondo periodo) come riferimento per il calcolo sanzionatorio si rivela in contrasto con l'impianto generale del decreto (per il quale il termine di versamento del diritto annuale è comunque fissato il 16 giugno), mostrando, peraltro, di risolvere solo parzialmente il problema.

Continuano, infatti, a sussistere forti iniquità nei casi di versamenti effettuati appena dopo la scadenza del termine e per la quasi totalità dell'importo, iniquità che generano malcontento nel mondo delle imprese oltre ad essere foriere di crescenti ricorsi davanti alle Commissioni tributarie del territorio regionale.

Per tali motivi, il gruppo auspica fortemente che possano essere accolte, nella formulazione del nuovo testo dell'art. 3 del suindicato decreto, le proposte avanzate nel corso del 2009, per il tramite di Unioncamere, da questa Unione regionale nonché dall'Unioncamere Lombardia e Abruzzo.

La riunione si è chiusa alle ore 12.30 circa.